

Sviluppo estero delle imprese italiane alla luce del decreto di internazionalizzazione

Prof. Giuseppe Corasaniti
Università degli Studi di Brescia
22 novembre 2024

Premessa

In considerazione della significativa importanza della fiscalità internazionale nel contesto della globalizzazione economica, la legge delega n. 111/2023 ha definito come la riforma fiscale debba mirare anche a promuovere l'equità fiscale e la competitività del Paese nel contesto internazionale, incoraggiando gli investimenti stranieri e la permanenza di aziende nazionali, nonché allineando la fiscalità italiana alla prassi europea ed internazionale.

In tal senso, l'articolo 3 della l. n. 111/2023 ha postulato i seguenti principi e criteri direttivi, cui il Legislatore delegato si è conformato con il d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. In particolare, in attuazione della legge delega, il Governo è stato delegato alla:

- revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione per renderla coerente con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale e alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate;
- recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 sull'imposizione minima globale, seguendo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE e con l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione, nonché di un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e per la violazione dei relativi adempimenti informativi;
- previsione di un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea ed, in particolare, con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato.

segue

Per quanto qui rileva, in particolare, con l'art. 2 del d.lgs. n. 209/2023, il Legislatore delegato ha introdotto anzitutto rilevanti modifiche alle disposizioni concernenti la residenza fiscale delle società, ridefinendo ed aggiornando i criteri applicabili per definire tale *status*, al fine di assicurare maggiore certezza giuridica e dissipare le numerose incertezze interpretative poste alla base delle contestazioni di esterovestizione societaria.

Per effetto delle modifiche introdotte all'art. 73 TUIR, dunque, si considerano residenti ai fini IRES le società che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale o sede di direzione effettiva, o ancora la gestione ordinaria in via principale.

Di conseguenza, il concetto di «sede dell'amministrazione» e quello di «oggetto principale» sono stati sostituiti dalla «sede della direzione effettiva» e dalla «gestione ordinaria in via principale», dove per «sede della direzione effettiva» si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso, mentre per «gestione ordinaria» si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

segue

L'art. 3 del d.lgs. n. 209/2023 offre, invece, una rivisitazione del regime delle *Controlled Foreign Companies* ("CFC") - introducendo delle modalità semplificate di calcolo del c.d. *Effective Tax Rate* ("ETR") ed un regime, su base opzionale, di imposizione sostitutiva.

Il successivo articolo 6 disciplina il c.d. *reshoring* e, più precisamente, un regime di tassazione agevolata per le attività svolte in un Paese estero, non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, trasferite nel territorio dello Stato e, infine, gli artt. da 8 a 60, introducono nell'ordinamento giuridico italiano l'imposta minima globale («global minimum tax»), recependo la Direttiva UE 2022/2523 del 15 dicembre 2022.

Semplificazione della disciplina delle società estere controllate

A pochi anni di distanza dal recepimento della direttiva ATAD, il Legislatore è tornato ad occuparsi della disciplina sulle società controllate estere, racchiusa nell'articolo 167 del TUIR.

A dare impulso alle modifiche normative è stato l'articolo 3, comma 1, lettera f), della citata l. n. 111/2023, che ha attribuito al Governo il compito di «semplificare e razionalizzare il regime delle società controllate estere (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera e)».

Il suddetto criterio e principio direttivo è stato introdotto nel corso dei lavori parlamentari insieme alla disposizione contenuta nella lettera e) dello stesso articolo 3, comma 1, con cui il Governo è stato altresì delegato a recepire la direttiva UE 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, tesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

segue

L'esigenza avvertita di rimodulare alcune disposizioni dell'articolo 167 TUIR, nel rispetto dello *standard* stabilito dalla Direttiva ATAD, è volta a migliorare e a semplificare l'applicazione della disciplina CFC, riducendo gli oneri di adempimento e amministrativi per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria. Le modifiche, inoltre, sono anche strettamente collegate all'implementazione in Italia, con effetto dal 2024, della *global minimum tax*.

In particolare, l'articolo 3 del d.lgs. n. 209/2023, pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2023, interviene in materia di CFC sotto tre diversi profili:

- semplifica il c.d. ETR Test, ossia la verifica del congruo livello d'imposizione effettiva scontato all'estero;
- introduce una imposta sostitutiva che evita il calcolo dell'ETR Test;
- assicura un coordinamento della *global minimum tax* con il regime CFC.

segue

In particolare, viene modificata la prima condizione prevista dall'articolo 167, comma 4, del TUIR per allineare la tassazione a quella del regime contenuto nel Titolo II del d.lgs. n. 209/2024, che introduce per i gruppi di imprese l'imposizione minima globale.

È previsto che, qualora il bilancio d'esercizio dei soggetti esteri controllati sia oggetto di revisione e di certificazione da parte di operatori professionali, autorizzati nello Stato estero in cui ha sede il soggetto estero controllato, l'applicazione della normativa scatta solo se la tassazione effettiva (pari al rapporto tra la somma algebrica delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio) è inferiore al 15%.

La nuova disciplina, quindi, consente di individuare più facilmente il livello impositivo estero, in quanto si utilizzano solamente i dati contabili per il confronto con la soglia minima del 15%, senza dover apportare alcuna rettifica alla base imponibile al fine di determinare il c.d. *tax rate* virtuale italiano.

Qualora il bilancio della società controllata estera non sia revisionato o la tassazione effettiva estera sia inferiore al 15%, la società controllante dovrà tornare all'applicazione delle previgenti regole e, quindi, verificare se la controllata estera è soggetta ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia, in accordo con le modalità contenute nel Provvedimento del 27 dicembre 2021.

segue

Come anticipato, il decreto attuativo della riforma della fiscalità internazionale subordina le semplificazioni del nuovo ETR Test al ricorrere di una duplice condizione, finalizzata a garantire la veridicità e correttezza dei dati di bilancio e, indirettamente, a preservare, nonostante la semplificazione, l'integrità del sistema.

Le condizioni sono le seguenti:

- il bilancio di esercizio della CFC deve essere revisionato e certificato da un operatore professionale, autorizzato nel Paese estero della controllata;
- gli esiti di tale revisione e certificazione devono essere utilizzati dal revisore del socio residente ai fini del giudizio sul bilancio di esercizio o consolidato di quest'ultimo.

È bene osservare, però, come tali condizioni non sono sempre ricorrenti nella vita delle imprese ed il riferimento della norma alla revisione del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato preclude, di fatto, ad un socio residente persona fisica l'opportunità di avvalersi di questa nuova procedura semplificata.

segue

È stato introdotto, inoltre, il nuovo comma *4-bis* all'articolo 167 del TUIR che prevede che, ai fini della verifica del requisito della effettiva tassazione nello Stato della controllata estera di cui all'articolo 4, lettera a), dell'articolo 167, deve essere presa in considerazione anche l'imposta minima nazionale equivalente, come definita nell'allegato A del d.lgs. n. 209/2023, che sia eventualmente assolta dalla società controllata estera qualora l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale e alle entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano, sia inferiore all'aliquota minima di imposta e pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entità.

Poiché l'imposta minima nazionale equivalente si applica su base territoriale, per tutte le società controllate localizzate nel medesimo Stato, ai fini dell'allocazione della quota alla singola controllata estera, è previsto che l'imposta minima nazionale equivalente assolta rilevi in misura corrispondente al prodotto tra la medesima imposta e il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

segue

La disposizione contenuta nel comma 4-ter dell'articolo 3 del d.lgs n. 209/2023, invece, introduce un meccanismo alternativo a quello previsto nel comma 4, lettera a) dell'articolo 167 del TUIR. Anche in questo caso, la finalità è di semplificazione e consiste nell'evitare ogni conteggio in relazione al livello di imposizione effettiva scontata dal soggetto estero controllato, fermo il rispetto degli articoli 7 e 8 della Direttiva ATAD.

La disposizione attua una semplificazione radicale che consente al socio residente di non dover verificare il primo presupposto per l'applicazione del regime, assoggettando direttamente ad un'imposta sostitutiva il reddito della controllata estera quando sussiste il secondo presupposto relativo ai "*passive income*".

Oltre a non dovere verificare se il livello di tassazione estero sia congruo o meno, né con l'ETR semplificato né con l'ETR analitico, il socio ha i seguenti vantaggi:

- non deve calcolare la base imponibile secondo la normativa fiscale italiana ma prende a riferimento il risultato economico netto di esercizio, come risultante dal bilancio della società controllata estera, ovvero della stabile organizzazione localizzata all'estero (previa sua autonoma determinazione rispetto alla casa madre);
- applica l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 15%.

Rispetto alla base imponibile, la relazione illustrativa precisa che il ricorso ai dati contabili anziché ai corrispondenti valori fiscali «consente di evitare le significative complessità di calcoli che spesso si risolvono in un mero spostamento temporale del carico impositivo tra il soggetto controllante residente e la società controllata/stabile organizzazione non residente dovuta alla diversità della locale disciplina fiscale applicabile».

In merito all'aliquota d'imposta, si osserva che il 15% garantisce un livello impositivo coerente con quello minimo previsto, a livello internazionale, per la *global minimum tax* e con la nuova soglia fissata dal legislatore italiano per verificare la condizione di accesso al regime CFC.

segue

Tuttavia, possono accedere a tale regime solamente le entità controllate estere il cui bilancio è soggetto a revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di residenza, sempreché gli esiti dell'attività di revisione siano utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Tale opzione, qualora esercitata, deve essere riferita a tutte le società estere controllate che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma (i.e.: realizzazione di *passive income* per oltre un terzo dei proventi complessivi e predisposizione di un bilancio certificato), secondo il principio c.d. *all in all out*, senza possibilità, quindi, di scegliere quale tra le entità controllate estere includere o escludere dalla stessa.

L'opzione, inoltre, è irrevocabilmente vincolante per un triennio e, alla scadenza, è rinnovata tacitamente per il successivo, a meno che non sia revocata secondo le modalità appositamente stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024.

In particolar modo, con tale provvedimento il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che l'opzione è esercitata attraverso la dichiarazione dei redditi (nel quadro FC) ed ha efficacia a partire dal periodo di imposta oggetto di dichiarazione. È stato inoltre precisato che l'opzione non è esercitabile qualora vi siano delle controllate che, pur integrando il requisito dei *passive income*, non dispongano di un bilancio certificato con le modalità sopra esposte e che l'opzione si estende anche alle controllate acquisite durante il periodo di efficacia della stessa, purché soddisfino il requisito del bilancio certificato.

segue

L'introduzione delle nuove disposizioni in materia di CFC va sicuramente accolta con favore, rappresentando una semplificazione nel calcolo dell'ETR, anche se vi saranno talune entità estere, quali ad esempio le *holding*, che difficilmente potranno beneficiare delle nuove regole, stante la difficoltà di superare il test dell'ETR semplificato. Quest'ultime, dunque, dovranno continuare ad applicare la previgente disciplina CFC.

Anche l'introduzione di una forma di imposizione sostitutiva rappresenta, certamente, un'opzione di particolare rilievo, nella prospettiva di semplificare il regime CFC, anche se va sottolineata l'estrema rigidità del meccanismo che, come anticipato, impone di essere azionato in relazione a tutte le società ricadenti nel regime.

Appare coerente, invece, la scelta di coordinare la disciplina CFC con la c.d. *global minimum tax*, che in Italia trova applicazione a partire dal 2024. Come più volte anticipato, infatti, il decreto di attuazione della riforma della fiscalità internazionale, nel Titolo II, recepisce la Direttiva UE 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.

La Direttiva, che si inserisce nell'ambito delle misure adottate negli ultimi anni per potenziare la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato recepisce nel diritto dell'Unione il nucleo principale dell'accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro («*Pillar 2*») raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale.

Cenni al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, in materia di imposizione minima globale

Il titolo II del d.lgs. n. 209/2023 introduce la normativa sull'imposizione minima globale dei gruppi di imprese, recependo la Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022.

Le disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo si applicano alle entità localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse (ai sensi dell'articolo 11 sono esclusi dall'applicazione della disciplina i fondi pensione, i fondi di investimento controllanti capogruppo e i veicoli di investimento immobiliare controllanti capogruppo) risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

Le regole prevedono l'applicazione di un'imposizione integrativa (c.d. *Top-Up Tax*) che è dovuta nel caso in cui l'aliquota effettiva (*Effective tax rate*, ETR, calcolato come rapporto tra le imposte pagate con determinati aggiustamenti e l'utile contabile con specifici aggiustamenti) definita in ciascuna giurisdizione sia inferiore al 15 per cento, fino a raggiungere tale livello.

segue

L'imposta integrativa si basa su due regole, tra loro gerarchicamente interconnesse:

- a) una regola primaria detta Imposta Minima Integrativa (*Income Inclusion Rule* - IIR), applicata in capo alla controllante capogruppo residente in Italia, in relazione alle controllate soggette ad una bassa imposizione;
- b) una regola secondaria detta imposta minima suppletiva (*Undertaxed Payments Rule* - UTPR), che si attiva solo se la regola primaria non sia stata applicata, in tutto o in parte, nel paese di residenza della controllante capogruppo; la regola secondaria opera a livello delle imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia con riferimento alle imprese facenti parte del gruppo che registrano un livello di imposizione effettiva inferiore al 15 per cento.

Il decreto in esame introduce inoltre una disposizione interna, l'imposta minima nazionale (*Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* – QDMTT), secondo cui la tassazione integrativa è applicata alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento. L'imposta minima nazionale prevale sulla regola primaria e secondaria attivabili dai paesi esteri.

È prevista altresì un'esclusione dalla base imponibile (*Substance-Based Income Exclusion* - SBIE) a cui applicare l'imposizione integrativa, il cui ammontare è commisurato alle spese per il personale e al valore delle immobilizzazioni materiali del sottogruppo italiano. In particolare, in base all'allegato B della norma, nell'esercizio 2024 si prevede un'esclusione corrispondente al 9,8% delle spese per il personale e dell'8% del valore delle immobilizzazioni. Tali percentuali di esclusione diminuiscono annualmente in base ai valori indicati puntualmente nell'allegato B, fino a raggiungere in entrambi i casi la percentuale del 5% applicabile per l'anno 2033 e successivi.

segue

La normativa contenuta nel Titolo II del d. lgs. n. 209/2023 è particolarmente complessa e richiede ai gruppi interessati notevoli investimenti in termini di tempo e risorse per raccogliere ed elaborare i dati necessari al fine di calcolare l'eventuale imposta minima dovuta (nelle sue diverse declinazioni). In ragione di ciò, già a livello OCSE è stata prevista la possibilità di applicare dei regimi semplificati che, in presenza di determinate condizioni da cui possa desumersi la sussistenza di un adeguato livello impositivo in un dato Paese, alleggeriscono gli oneri di *compliance* dei gruppi.

Questa previsione è stata replicata anche nel d.lgs. n. 209/2023 che, all'articolo 39, disciplina i regimi semplificati, in presenza dei quali l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo in relazione ad un dato Paese si ritiene pari a zero. Tale disposizione prevede che l'attuazione di questi regimi è demandata a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2024.

Si tratta di regimi opzionali di carattere temporaneo che sono stati previsti nell'ambito dei lavori OCSE sulla *global minimum tax* e, in particolare, nell'art. 8.2 delle *Model Rules*, al fine di limitare gli oneri amministrativi e di conformità per i gruppi multinazionali e le amministrazioni finanziarie chiamati ad applicare e controllare la corretta applicazione della disciplina sull'imposizione minima globale.